

Comune di Limana Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEL COMUNE DI LIMANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/10/2016



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Art. 1 - Oggetto

- 1. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.
- 2. Tale attività viene svolta per le finalità di cui al successivo articolo 2 in forma singola o attraverso convenzioni con enti, istituti, organizzazioni di volontariato, associazioni o cooperative sociali.
- 3. Le norme organizzative contenute nel presente regolamento si applicano all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.

Art. 2 – Finalità

- 1. Le attività di volontariato sono finalizzate ad accrescere ed integrare i servizi forniti, ad assicurare una migliore qualità dei servizi, a fornire prestazioni di interesse per la collettività, a far circolare e maturare in essa la cultura della solidarietà. A titolo esemplificativo si elencano gli ambiti di impiego:
 - a) pulizia, custodia e cura dei parchi, giardini pubblici, viali e spazi comunali in genere;
 - b) tutela del patrimonio comunale;
 - c) manutenzione dei cimiteri comunali;
 - d) attività di vigilanza all'ingresso delle scuole e sorveglianza sugli scuolabus, o attività di vigilanza in genere, con esclusione delle attività di competenza degli organi di polizia locale;
 - e) attività di trasporto a favore degli utenti del servizio di assistenza domiciliare, del Centro Diurno e del Centro Servizi per l'Anziano, comprese visite ospedaliere e quant'altro:
 - attività di trasporto collegate a progetti in essere, a favore di attività proposte dall'assessorato alle politiche sociali: trasporto per i prelievi e per il mercato, progetto sollievo a favore di persone affette da lieve demenza, trasporto a favore della Consulta Anziani, trasporto finalizzato alla distribuzione alimentare a favore degli utenti del territorio, ecc.;
 - g) attività di supporto presso la Biblioteca civica;
 - h) altre attività compatibili con le attitudini e le capacità dei soggetti interessati alle attività di volontariato.

Art. 3 – Albo dei volontari

- 1. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono indirizzare al Comune di Limana domanda di ammissione indicando le proprie generalità, titolo di studio, professione esercitata, la preferenza nell'attività da prestare, l'orario di disponibilità.
- 2. Le richieste da inoltrare su apposito modello predisposto dall'Amministrazione devono essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 3. L'Amministrazione comunale, valutate le richieste, provvede, alla formazione dell'albo dei volontari e informa i richiedenti dell'inclusione nell'albo dei volontari.
- 4. Nei casi di accertata inopportunità, comunica all'interessato i motivi di esclusione.
- 5. L'albo può essere aggiornato periodicamente con nuove iscrizioni o con la cancellazione dei soggetti non più disponibili, di quelli che non hanno i requisiti per svolgere l'attività, di coloro che si rifiutano di eseguire servizi secondo le indicazioni del coordinatore.



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Art. 4 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

- 1. L'organizzazione dei servizi comunali con l'impiego dei volontari, viene programmata in relazione alle esigenze dell'ente e alla disponibilità dei richiedenti.
- 2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerati rapporti di lavoro dipendente, né essere considerati diritti ad eventuali assunzioni, o titoli di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
- 3. Data la natura del servizio di volontariato, i soggetti inseriti nell'albo hanno un dovere di collaborazione con l'ufficio di coordinamento ma nessun vincolo di subordinazione che possa essere paragonato ad un rapporto di dipendenza.
- 4. l'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, programma i periodi di attività che possono coinvolgere i volontari in modo continuo o saltuario tenuto conto delle esigenze del territorio.
- 5. In nessun caso è possibile trasformare il rapporto di servizio in rapporto di lavoro dipendente.

Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio

- L'Amministrazione comunale avrà cura di dotare i volontari di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività e renda i soggetti riconoscibili da terzi.
- 2. Nell'espletamento delle proprie attività i soggetti si ispirano ai doveri di correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.
- 3. Particolare cura deve essere riservata alle attrezzature e degli automezzi eventualmente attribuite in dotazione dal Comune di Limana.

Art. 6 - Rapporti con il Comune di Limana

- 1. Il coordinamento dei volontari è assicurato dal settore cui compete l'attività affidata.
- 2. E' compito del Dirigente del settore o del funzionario da questi delegato
 - a) vigilare sulla idoneità dei volontari in relazione agli ambiti dell'attività assegnata;
 - b) vigilare sulla attività prestata ed adottare eventualmente misure correttive;
 - c) riferire alla Giunta sul comportamento seguito dai volontari:
 - d) valorizzare, nel limite del possibile, l'attività prestata, segnalando alla Giunta;
 - e) adottare ogni utile accorgimento che tuteli la sicurezza e la salute del volontario.

Art. 7 – **Doveri del volontario**

- 1. Il volontario si impegna a tenere indenne l'Amministrazione comunale per ogni fatto doloso o colposo posto in essere dal medesimo.
- 2. Il volontario si impegna ad agire con diligenza e correttezza e nel rispetto della Privacy.
- 3. Sono escluse le attività che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni o la sostituzione a pubblici ufficiali.
- 4. Le attività sono svolte secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione all'atto dell'iscrizione all'albo.

Art. 8 – Obblighi del Comune di Limana

1. Il settore di volta in volta individuato è obbligato a far osservare le norme sulla sicurezza del volontario e di terzi.



Comune di Limana

Provincia di Belluno

2. Il Comune provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

Art. 9 – Rimborso spese

- 1. Le spese necessarie all'esercizio dell'attività di volontariato, comprese quelle di modesta entità, devono essere preventivamente autorizzate.
- 2. Il Dirigente del servizio presso cui il volontario presta la propria attività, autorizza preventivamente le spese necessarie nei modi in uso presso l'ente, e autorizza il rimborso delle spese autorizzate connesse all'attività prestata, ritenute necessarie e opportunamente documentate.

Art. 10 – Adempimenti amministrativi

- 1. Il rapporto di collaborazione è contenuto in un accordo sottoscritto tra il volontario e l'amministrazione comunale dal quale risulti:
 - a) che l'attività prestata è a titolo di volontariato gratuito e per l'esclusivo fine della solidarietà sociale con eccezione di ogni altro tipo di rapporto di lavoro dipendente;
 - b) la disponibilità a fornire la prestazione offerta con la possibile continuità e tenuto conto delle esigenze del soggetto interessato che devono essere, possibilmente, comunicate con anticipo:
 - c) l'obbligo di comportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede e di diligente custodia dei materiali di lavoro eventualmente forniti;
 - d) l'impegno dell'amministrazione ad assicurare il lavoratore volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 – Obblighi del Dirigente del settore o del soggetto da questi delegato

- 1. Il Dirigente o il responsabile del coordinamento da questi individuato, ha il dovere di controllare il corretto svolgimento delle attività dei volontari, ha la facoltà ed ha il dovere di sospendere le prestazioni qualora:
 - a) preveda un possibile danno dall'espletamento delle attività;
 - b) nei casi di mancata osservanza del presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini delle Autorità;
- 2. L'amministrazione comunale per insindacabili motivi può chiedere l'interruzione del servizio prestato.

Art. 12 – Casi particolari

1. Il Comune di Limana può sottoscrivere, previa approvazione della Giunta comunale, esclusivamente con Enti ed Istituzioni, e in nessun caso con soggetti privati, apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di volontariato mirate al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati definendo modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento anche con possibilità di riconoscere un compenso simbolico, nei limiti delle possibilità di bilancio e delle esigenze concordate con gli Enti e le Istituzioni di riferimento.